*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 33 del 9 febbraio 1996 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 9 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 22**

LEGGE 31 gennaio 1996, n. **48.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.**

LEGGE 31 gennaio 1996, n. **49.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993.**

LEGGE 31 gennaio 1996, n. **50.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.**

LEGGE 31 gennaio 1996, n. **51.**

**Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere che costituisce un'integrazione all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995.**

# SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 gennaio 1996, n. 48.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. Alle intese amministrative di cui all'articolo 13 della convenzione del 1974, come modificato dall'articolo 7 dell'accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, provvede il Ministero della sanità, sentiti i Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 640 milioni per l'anno 1995 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

# ACCORDO

## TRA
## LA REPUBBLICA ITALIANA

## E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

## PER LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE DEL 10 luglio 1974

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Animati dal desiderio di modificare e completare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 10 luglio 1974 in materia di Sicurezza Sociale, hanno convenuto quanto segue:

## TITOLO I

### Disposizioni Generali

### ARTICOLO 1

1) La parte finale dell'articolo 1, lettera b), dopo le parole "e precisamente", viene modificata come segue:

"Per quanto riguarda l'Italia:
- Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- Il Ministero della Sanità;

Per quanto riguarda San Marino:
- Il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale"

2) L'articolo 1, lettera h), viene modificato come segue: "Il termine "lavoratori" designa le persone assoggettate alle legislazioni specificate nell'articolo 2 "

### ARTICOLO 2

1) Il paragrafo 1 dell'articolo 2, viene riformulato come segue:
"La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
a) Assistenza sanitaria ivi comprese le relative prestazioni economiche".

La lettera "f" dell'Art. 2 par. 1 è soppressa.

2) Il paragrafo 3 dell'articolo 2 viene modificato come segue:
"La presente Convenzione si applica altresì alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori indipendenti, che sono elencate nell'Allegato A della Convenzione".

ARTICOLO 3

L'articolo 3, paragrafo 1), viene modificato come segue:

" 1)La presente Convenzione si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'articolo 2 di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonchè ai loro familiari e ai loro superstiti".

Il paragrafo 3 dell'Art. 3 viene integrato come segue:
Dopo le parole: La presente Convenzione, aggiungere "salvo le disposizioni in materia di prestazioni in natura di carattere sanitario".....,

ARTICOLO 4

Il primo paragrafo dell'articolo 5 è completato come segue: " a condizione che non si sovrappongano e che l'interessato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione del primo Stato".

ARTICOLO 5

All'articolo 8 lettera a), Il termine di "6 mesi" viene sostituito dal termine "36 mesi".

ARTICOLO 6

L'articolo 11 viene così completato: " a condizione che non si sovrappongano".

ARTICOLO 7

1) All'articolo 13 paragrafo 1) sostituire le parole "I lavoratori" con "Le persone".

2) Dopo il paragrafo 2) dell'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo " 3) Con successive intese di natura amministrativa e di durata biennale le Autorità competenti dei due Stati contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti stabiliscono i casi in cui le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private convenzionate dei rispettivi Stati, sono ammesse senza la preventiva autorizzazione di cui al paragrafo 1 lettera b), tenendo presenti le esigenze degli interessati in relazione alle particolari specializzazioni delle strutture stesse"

3) Il paragrafo 3) dell'articolo 13 diventa "paragrafo 4)"

ARTICOLO 8

L'articolo 19 viene completato dai seguenti due paragrafi:

" 3) Se un lavoratore non raggiunge il diritto a prestazioni sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, si prendono in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da distinti Accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

" 4) a) Se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto a prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi;

b) I periodi di assicurazione di cui alla lettera a) ove non aprano alcun diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello Stato competente, sono presi in considerazione dall'Istituzione dell'altro Stato contraente sia ai fini dell'acquisizione del diritto che della misura delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione che essa applica."

ARTICOLO 9

All'articolo 21, il paragrafo 2 è soppresso.

ARTICOLO 10

All'articolo 23, il paragrafo 4 viene soppresso.

ARTICOLO 11

Le Autorità competenti di cui all'articolo 1 b) della Convenzione adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente Accordo.

Il vigente Accordo Amministrativo di cui all'Art. 44 della Convenzione verrà integrato o modificato in conseguenza del presente Accordo.

ARTICOLO 12

1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a...Roma.....il...21/XII/92...

Per la Repubblica Italiana | Per la Repubblica di San Marino

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica.* (atto n. 806):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) l'8 settembre 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 maggio 1995.

Relazione scritta annunciata il 13 giugno 1995 (atto n. 806/*A* - relatore sen. SERRI).

Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

*Camera dei deputati* (atto n. 2682):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 giugno 1995, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla III commissione l'11 ottobre 1995.

Relazione scritta annunciata il 17 ottobre 1995 (atto n. 2682/*A* - relatore on. LOVISONI).

Esaminato in aula e approvato il 17 gennaio 1996.

**96G0051**

LEGGE 31 gennaio 1996, n. 49.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

# A C C O R D O

tra

il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica Federale di Germania
sul
riconoscimento
di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore

Il Governo della Repubblica Italiana
e
Il Governo della Repubblica Federale di Germania-

nello spirito delle relazioni amichevoli tra i due Paesi,

sulla base dell'Accordo Culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania dell'8 febbraio 1956, in particolare degli articoli 4 e 7,

nell'intento di promuovere gli scambi nel campo della scienza e la cooperazione nell'ambito dell'Istruzione Superiore tra le due Parti contraenti e, quindi, anche all'interno della Comunità Europea,

nell'auspicio di facilitare agli studenti di ognuno dei due Paesi l'inizio o il proseguimento degli studi nell'altro Paese,

nella consapevolezza delle affinità esistenti nei due Paesi nell'ambito dell'Istruzione Superiore -

hanno convenuto quanto segue in merito al riconoscimento di periodi di studio e di esami al fine del proseguimento degli studi nell'ambito dell'Istruzione Superiore e in merito all'uso dei titoli accademici:

Articolo 1

Nel presente accordo si intendono con

a) il termine "Istituto Superiore" tutte le Università e gli Istituti Superiori a cui nella Repubblica Italiana e nei Laender della Repubblica Federale di Germania viene riconosciuto legalmente un carattere di istituto di Istruzione Superiore e presso cui possono venir conclusi studi con un titolo accademico o con il superamento, nella Repubblica Federale di Germania, di una "Staatspruefung";

b) il termine "titolo accademico"

-da parte della Repubblica Italiana la "Laurea di Dottore" nonché il "Dottorato di ricerca", conferiti da un Istituto Superiore
-da parte della Repubblica Federale di Germania tutti i titoli di "Diplom", "Magister", "Lizenziat" e "Doktor" che vengono conferiti da un Istituto Superiore a conclusione di un corso di studio;

c) il termine "Staatspruefung" (esame di stato), le "staatliche Zwischenpruefungen" (esami di stato intermedi) e la "Staatliche Abschlusspruefung" (esame di stato finale) di un corso di studio presso un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania;

d) il termine "Promotion" le procedure che, nella Repubblica Federale di Germania, hanno per esito il conferimento del titolo di "Doktor".

Articolo 2

(1) Ai fini del proseguimento degli studi o dell'iscrizione a un ulteriore corso di studi presso un Istituto Superiore dell'altra Parte contraente vengono reciprocamente riconosciuti i relativi periodi di studio ed esami.

(2) Al riguardo, la "Vorpruefung" (esame preliminare) o la "Zwischenpruefung" (esame intermedio) superata in un corso di studi presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania, la cui conclusione consente direttamente l'accesso alla "Promotion", viene considerata equipollente alla metà degli esami superati negli insegnamenti fondamentali e complementari richiesti per accedere all'esame di laurea corrispondente presso Istituti Superiori della Repubblica Italiana.
Viceversa, la metà degli esami superati negli insegnamenti fondamentali e complementari richiesti per accedere all'esame di laurea presso Istituti Superiori della Repubblica Italiana viene considerata equipollente alla "Vorpruefung" (esame preliminare) o alla "Zwischenpruefung" (esame intermedio) nel corso di studi corrispondente presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania.

(3) Periodi di studio effettuati ed esami superati in corsi di studio di altro tipo presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania vengono riconosciuti ai fini dell'iscrizione a un corso di laurea corrispondente degli Istituti Superiori della Repubblica Italiana nella misura in cui essi sono stati riconosciuti per l'iscrizione ad un corso ai sensi del primo comma da un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania. Viceversa, periodi di studio effettuati ed esami superati in corsi di studio di altro tipo in Istituti Superiori della Repubblica Italiana vengono riconosciuti ai fini dell'iscrizione ad un corrispondente corso di studi in Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania, la cui conclusione consente direttamente l'accesso alla "Promotion", nella misura in cui essi sono stati riconosciuti da un Istituto Superiore della Repubblica Italiana ai fini dell'iscrizione ad un corso di laurea.

(4) Ai fini dell'accesso alle "Staatspruefungen" nella Repubblica Federale di Germania i riconoscimenti previsti dal presente Accordo valgono in quanto conformi alla legislazione interna.

## Articolo 3

(1) I titoli accademici abilitano il detentore che intende proseguire gli studi o iniziare un ulteriore corso di studio presso Istituti Superiori dell'altra Parte contraente ad accedere a tali studi senza esami integrativi e supplementari, se e in quanto il detentore del titolo accademico è abilitato agli studi predetti senza esami integrativi e supplementari nel Paese dove gli è stato conferito il titolo. Questo vale anche per i detentori di diplomi riguardanti "Staatspruefungen" superati nella Repubblica Federale di Germania.

(2) Al riguardo, un titolo accademico conseguito in un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania o un diploma relativo alla "Staatspruefung" che consentono di accedere alla "Promotion" negli Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania vengono riconosciuti quale condizione per l'ammissione al concorso relativo al Dottorato di ricerca in un Istituto Superiore

della Repubblica Italiana. Il titolo di Dottore conseguito in base all'esame di laurea presso un Istituto Superiore della Repubblica Italiana viene riconosciuto come condizione per l'ammissione alla "Promotion" presso un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania.

Articolo 4

**Il detentore di un titolo accademico ha il diritto di usarlo nella forma in cui tale titolo può essere usato, in base alle disposizioni di legge, nel Paese in cui è stato conferito, con l'indicazione dell'Istituto Superiore che glielo ha conferito.**

Articolo 5

(1) Per l'esame di tutte le questioni risultanti dal presente Accordo, sarà costituita una Commissione Permanente di dodici esperti, di cui sei nominati dalla Parte Italiana e sei dalla Parte Tedesca.
L'elenco degli esperti di ciascuna Parte contraente verrà trasmesso all'altra Parte contraente per le vie diplomatiche.

(2) La Commissione Permanente degli Esperti si riunirà su richiesta di uno dei due Paesi. Il luogo della riunione sarà stabilito di volta in volta.

Articolo 6

(1) Il presente Accordo e l'intesa integrativa contestualmente stipulata con uno Scambio di Note, che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso, entreranno in vigore non appena ciascuno dei due Governi avrà notificato all'altro che sono stati soddisfatti gli adempimenti previsti dalle rispettive legislazioni.

(2) Questo Accordo viene stipulato per la durata di cinque anni. Successivamente viene prolungato tacitamente di due anni in due anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una Parte contraente con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn il 20 settembre 1993, in duplice originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Umberto Vattani

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

AUSWARTIGES AMT

Der Leiter der Kulturabteilung

20. September 1993

613-624.02 ITA

Begleitnote zum Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich

Herr Botschafter,

ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und unter Bezugnahme auf das heute unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich folgende ergänzende Vereinbarung vorzuschlagen:

1. Die in dem Abkommen erwähnten Anerkennungen werden zum Zwecke eines weiteren beziehungsweise weiterführenden Studiums gewährt einschließlich der Zulassung zur Promotion bzw. dem "Dottorato di ricerca".

2. Der Gegenstand des Abkommens über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich besteht darin, die Vorbildungsvoraussetzungen für eine Zulassung zu einem Studium in den Prüfungsbegriffen der beiden Vertragsparteien festzulegen. Das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich gewährt folglich Befreiungen vom Nachweis der erwähnten Vorbildungsvoraussetzungen nur zum Zweck eines weiteren beziehungsweise weiterführenden Studiums. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit führt nicht zur Verleihung des akademischen Grades oder des Zeugnisses, von deren Nachweis befreit wird.

Seiner Exzellenz
dem Botschafter der Italienischen Republik
Herrn Dr. Umberto Vattani
B o n n

3. Die auf seiten der beiden Vertragsparteien für die Zulassung zu Studien und Studienabschnitten geltenden allgemeinen und besonderen Vorschriften, wie Zulassungsbeschränkungen und ähnliches, werden durch das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich nicht berührt.

4. Das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich umfaßt nicht den effectus civilis.

5. Nach Abschluß des Abkommens werden beide Vertragsparteien prüfen, inwieweit Fragen des effectus civilis in einem gesonderten Abkommen geregelt werden können.

6. Die Anerkennung von Studien und Prüfungen gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Abkommens setzt voraus, daß die Anerkennung von einer Hochschule ausgesprochen worden ist, die der Hochschule entspricht, an der das Studium fortgesetzt werden soll.

7. Im Hinblick auf die Besonderheit der Studien, die mit einer Staatsprüfung abschließen, werden gemäß Artikel 2 Absatz 4 des Abkommens Studienzeiten und Prüfungen nur anerkannt nach Maßgabe der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften.

8. Die Verbindlichkeit des Abkommens über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich auf deutscher Seite ist auf Grund der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Bund, den Ländern und den Hochschulen wie folgt gegeben:

   a) Soweit für Entscheidungen aufgrund des Abkommens staatliche Stellen zuständig sind, gilt das Abkommen unmittelbar.

   b) Soweit die Hochschulen für die Entscheidung zuständig sind, gilt das Abkommen als Empfehlung. Es gilt unmittelbar, wenn in die Prüfungsordnung der betreffenden Hochschule die Bestimmung des § 7 Absatz 2 Satz 4 der "Allgemeinen Bestimmungen für Diplomprüfungsordnungen" mit dem Wortlaut "Bei der Anerkennung von Studienzeiten,

Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten" übernommen worden ist.

Falls sich die Regierung der Italienischen Republik mit den unter den Nummern 1 bis 8 gemachten Vorschlägen einverstanden erklärt, werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierung zum Ausdruck bringende Antwortnote eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die gleichzeitig mit dem Abkommen, das durch diese Vereinbarung ergänzt werden soll, in Kraft tritt und einen integrierenden Bestandteil dieses Abkommens bildet.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Traduzione
Il Ministro Federale degli
Affari Esteri

il 20 settembre 1993
613-624.02 ITA

**Nota di accompagnamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore.**

Signor Ambasciatore,

ho l'onore, a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania e in riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore, firmato in data odierna, di proporre la seguente intesa integrativa:

1. I riconoscimenti menzionati nell'Accordo vengono concessi al fine del proseguimento degli studi o, rispettivamente, dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi ivi compreso l'accesso alla "Promotion" o, rispettivamente, al "Dottorato di ricerca".

2. Oggetto dell'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore è l'individuazione, in base ai sistemi vigenti nei due Paesi, dei requisiti di studio necessari per l'accesso ad un corso di studi. L'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore esenta, di conseguenza, dall'obbligo di dimostrare i già menzionati requisiti di studio solamente al fine del

Sua Eccelenza
L'Ambasciatore Umberto Vattani
Ambasciata della Repubblica Italiana
B o n n

proseguimento degli studi o dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi. Il riconoscimento dell'equipollenza non comporta il conferimento del titolo accademico o dell'attestato dalla cui presentazione si è esentati.

3. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non investe le norme generali e speciali per la ammissione ai corsi o periodi di studi, come ad esempio le restrizioni di accesso e simili, vigenti per le due Parti contraenti.

4. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non comprende l'effectus civilis.

5. A conclusione dell'Accordo le due Parti contraenti esamineranno in quale misura le questioni relative all'effectus civilis possano essere disciplinate mediante un Accordo separato.

6. Il riconoscimento di periodi di studi e di esami ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 dell'Accordo presuppone che il riconoscimento stesso sia stato espresso da un Istituto Superiore corrispondente all'Istituto Superiore in cui è previsto il proseguimento degli studi.

7. Alla luce del carattere particolare degli studi conclusi con una "Staatsprüfung", vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 4, dell'Accordo i periodi di studio e gli esami solo in conformità alle norme di legge vigenti nella Repubblica Federale di Germania.

8. Da parte tedesca il carattere vincolante dell'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore risulta dalla ripartizione delle competenze tra la Repubblica Federale di Germania, i Länder e gli Istituti Superiori come di seguito precisato:

a) nella misura in cui le decisioni derivanti dall'Accordo sono di competenza delle Autorità statali, l'Accordo stesso ha validità immediata;

b) nella misura in cui le decisioni sono di competenza degli Istituti Superiori, l'Accordo ha valore di raccomandazione. Esso ha validità immediata se nel regolamento degli esami dell'Istituto Superiore interessato è stata inserita la dispozione di cui all'art. 7 paragrafo 2, quarto comma delle "Disposizioni Generali per i regolamenti degli Esami di diploma" ("Allgemeine Bestimmungen für Diplomprüfungsordnungen") che stabilisce: "Ai fini del riconoscimento di periodi di studio, di studi e di esami che siano stati effettuati al di fuori dell'ambito di applicazione della "Legge quadro sugli Istituti Superiori" ("Hochschulrahmengesetz"), devono essere osservate le intese sulle equipollenze approvate dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione e dalla Conferenza dei Rettori della Repubblica Federale di Germania."

Qualora il Governo della Repubblica Italiana aderisca alle proposte indicate ai punti da 1 a 8, la presente Nota nonché la Nota di risposta esprimente l'accorde del Suo Governo costituiranno un'intesa tra i nostri due Governi: essa entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo, da integrare con l'intesa stessa, e costituirà parte integrante di tale Accordo.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
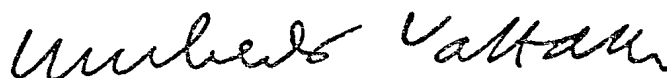
AMBASCIATA D'ITALIA

Bonn, 20 settembre 1993

Signor Direttore,

ho l'onore, in riferimento all'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore e alla relativa intesa integrativa firmati in data odierna, di comunicarLe che il Governo italiano ha preso atto della delibera della Conferenza dei Ministri dell'Istruzione dei Laender in data 9 novembre 1990 in base alla quale ogni detentore del Diploma italiano di "Laurea di Dottore" ha la facolta' individuale di usare il relativo titolo - oltre che nella forma originale in tutte lettere - nella forma abbreviata di "Dott." senza altra aggiunta, oppure di "Dr." - seguito dall'indicazione dell'Universita' che ha conferito il titolo.

Colgo l'occasione per esprimerLe, Signor Direttore, gli atti della mia piu' alta considerazione.

Umberto Vattani

Ambasciatore Umberto Vattani

---

Dr. Lothar Wittmann
Direttore del Dipartimento Culturale
del Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Federale di Germania
BONN

AMBASCIATA D'ITALIA

TRADUZIONE DI CORTESIA

Bonn, den 20. September 1993.

Herr Ministerialdirektor,

ich habe die Ehre, in Bezug auf das zwischen der Regierung der Italienischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland heute unterzeichnete Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich und die diesbezügliche ergänzende Vereinbarung, Ihnen mitzuteilen, dass die Italienische Regierung von dem Beschluss der Kultusministerkonferenz der Länder vom 9. November 1990 Kenntnis genommen hat. Aufgrund des obengenannten Beschlusses ist jeder Inhaber des Italienischen Diploms "Laurea di dottore" befugt, persönlich, den diesbezüglichen Grad, ausser in der ursprünglichen und zwar ausgeschriebenen (Dottore in ...) auch in der abgekürzten Form von "Dott." ohne weitere Angabe oder als "Dr." mit der Angabe der den Grad verleihenden Hochschule zu führen.

Genehmigen Sie, Herr Ministerialdirektor, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Botschafter Umberto Vattani

---

Herrn
Ministerialdirektor Dr. Lothar Wittmann
Leiter der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes
der Bundesrepublik Deutschland
BONN

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SUL RICONOSCIMENTO DI EQUIPOLLENZE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE.

Bonn, li 20 settembre 1993

Signor Direttore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota in data odierna, il cui testo è il seguente:

"Ho l'onore, a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania e in riferimento all'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore firmato in data odierna, di proporre la seguente intesa integrativa:

1. I riconoscimenti menzionati nell'accordo vengono concessi al fine del proseguimento degli studi o, rispettivamente, dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi ivi compreso l'accesso alla "Promotion" o, rispettivamente, al "Dottorato di ricerca".

2. Oggetto dell'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore è l'individuazione, in base ai sistemi vigenti nei due Paesi, dei requisiti di studio necessari per l'accesso ad un corso di studi. L'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore esenta, di conseguenza, dall'obbligo di dimostrare i già menzionati requisiti di studio solamente al fine

---

Dr. Lothar Wittmann
Direttore del Dipartimento Culturale
del Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Federale di Germania
BONN

del proseguimento degli studi o dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi. Il riconoscimento dell'equipollenza non comporta il conferimento del titolo accademico o dell'attestato, dalla cui presentazione si è esentati.
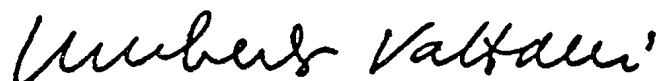
3. L' Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non investe le norme generali e speciali per la ammissione ai corsi o periodi di studi, come per esempio le restrizioni di accesso e simili, vigenti per le due Parti contraenti.

4. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non comprende l'effectus civilis.

5. A conclusione dell'Accordo le due Parti contraenti esamineranno in quale misura le questioni relative all'effectus civilis possano essere disciplinate mediante un Accordo separato.

6. Il riconoscimento di periodi di studi e di esami ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, dell'accordo presuppone che il riconoscimento stesso sia stato espresso da un Istituto Superiore corrispondente all'Istituto Superiore in cui è previsto il proseguimento degli studi.

7. Alla luce del carattere particolare degli studi conclusi con una "Staatspruefung", vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, dell'Accordo i periodi di stůdio e gli esami solo in conformità alle norme di legge vigenti nella Repubblica Federale di Germania.

8. Da parte tedesca il carattere vincolante dell'Accordo sul riconoscimento delle equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore risulta dalla ripartizione delle competenze tra la Repubblica Federale di Germania, i Laender e gli Istituti Superiori come di seguito precisato:

   a) nella misura in cui le decisioni derivanti dell'Accordo sono di competenza delle Autorità statali, l'Accordo stesso ha validità immediata;

   b) nella misura in cui le decisioni sono di competenza degli Istituti Superiori, l'Accordo ha valore di

raccomandazione. Esso ha validità immediata, se nel regolamento degli esami dell'Istituto Superiore interessato è stata inserita la disposizione di cui all'art. 7 paragrafo 2, quarto comma delle "Disposizioni Generali per i regolamenti degli Esami di diploma" ("Allgemeine Bestimmungen fuer Diplompruefungsordnungen") che stabilisce: "ai fini del riconoscimento di periodi di studio, di studi e di esami che siano stati effettuati al di fuori dell'ambito di applicazione della "Legge-quadro sugli Istituti Superiori" ("Hochschulrahmengesetz"), devono essere osservate le intese sulle equipollenze approvate dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione e dalla Conferenza dei Rettori della Repubblica Federale di Germania.

Qualora il Governo della Repubblica Italiana aderisca alle proposte indicate ai punti da 1 a 8 , la presente Nota nonchè la Nota di risposta esprimente l'Accordo del suo Governo costituiranno un'intesa tra i nostri due Governi: essa entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo, da integrare con l'intesa stessa, e costituirà parte integrante di tale Accordo."

Ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua Nota e la presente risposta un'intesa tra i nostri due Paesi.

Voglia gradire, Signor Direttore, i sensi della mia più alta considerazione.

Umberto Vattani

Ambasciatore Umberto Vattani

AMBASCIATA D'ITALIA

TRADUZIONE DI CORTESIA

**Begleitnote zum Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich.**

**Bonn, den 20. September 1993**

Herr Ministerialdirektor,

ich habe die Ehre, den Empfang Ihrer Note am heutigen Tag zu bestätigen, deren Inhalt folgendermassen lautet:

"Ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und unter Bezugnahme auf das heute unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich folgende ergänzende Vereinbarung vorzuschlagen:

1. Die in dem Abkommen erwähnten Anerkennungen werden zum Zwecke eines weiteren beziehungsweise weiterführenden Studiums gewährt einschließlich der Zulassung zur Promotion bzw. dem "Dottorato di ricerca".

2. Der Gegenstand des Abkommens über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich besteht darin, die Vorbildungsvoraussetzungen für eine Zulassung zu einem Studium in den Prüfungsbegriffen der beiden Vertragsparteien festzulegen. Das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich gewahrt folglich Befreiungen vom Nachweis der erwahnten Vorbildungsvoraussetzungen nur zum Zweck eines weiteren beziehungsweise weiterführenden Studiums. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit führt nicht zur Verleihung des akademischen Grades oder des Zeugnisses, von deren Nachweis befreit wird.

3. Die auf seiten der beiden Vertragsparteien für die Zulassung zu Studien und Studienabschnitten geltenden allgemeinen und besonderen Vorschriften, wie Zulassungsbeschränkungen und ähnliches, werden durch das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich nicht berührt.

4. Das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich umfaßt nicht den effectus civilis.

5. Nach Abschluß des Abkommens werden beide Vertragsparteien prüfen, inwieweit Fragen des effectus civilis in einem gesonderten Abkommen geregelt werden können.

6. Die Anerkennung von Studien und Prüfungen gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Abkommens setzt voraus, daß die Anerkennung von einer Hochschule ausgesprochen worden ist, die der Hochschule entspricht, an der das Studium fortgesetzt werden soll.

7. Im Hinblick auf die Besonderheit der Studien, die mit einer Staatsprüfung abschließen, werden gemäß Artikel 2 Absatz 4 des Abkommens Studienzeiten und Prüfungen nur anerkannt nach Maßgabe der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften.

8. Die Verbindlichkeit des Abkommens über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich auf deutscher Seite ist auf Grund der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Bund, den Ländern und den Hochschulen wie folgt gegeben:

a) Soweit für Entscheidungen aufgrund des Abkommens staatliche Stellen zuständig sind, gilt das Abkommen unmittelbar.

b) Soweit die Hochschulen für die Entscheidung zuständig sind, gilt das Abkommen als Empfehlung. Es gilt unmittelbar, wenn in die Prüfungsordnung der betreffenden Hochschule die Bestimmung des § 7 Absatz 2 Satz 4 der "Allgemeinen Bestimmungen für Diplomprüfungsordnungen" mit dem Wortlaut "Bei der Anerkennung von Studienzeiten,Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten" übernommen worden ist.

Falls sich die Regierung der Italienischen Republik mit den unter den Nummern 1 bis 8 gemachten Vorschlägen einverstanden erklärt, werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierung zum Ausdruck bringende Antwortnote eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die gleichzeitig mit dem Abkommen, das durch diese Vereinbarung ergänzt werden soll, in Kraft tritt und einen integrierenden Bestandteil dieses Abkommens bildet".

Ich habe die Ehre zu bestätigen, dass die Italienische Regierung mit dem oben erwähnten Text einverstanden ist und Ihre Note sowie die vorliegende Antwort als eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Ländern ansieht.

Genehmigen Sie, Herr Ministerialdirektor, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Botschafter Umberto Vattani

Herrn
Ministerialdirektor Dr. Lothar Wittmann
Leiter der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes
der Bundesrepublik Deutschland
BONN

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1705):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 12 maggio 1995.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 giugno 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 giugno 1995.

Relazione scritta annunciata il 28 giugno 1995 (atto n. 1705/*A* - relatore sen. CASTELLANI).

Esaminato in aula e approvato l'11 luglio 1995.

*Camera dei deputati* (atto n. 2867):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 luglio 1995, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 17 ottobre 1995.

Relazione scritta annunciata il 24 ottobre 1995 (atto n. 2867/*A* - relatore on. TRIONE).

Esaminato in aula e approvato il 17 gennaio 1996.

**96G0052**

LEGGE 31 gennaio 1996, n. 50.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.

Art. 2.

2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, d'ora in avanti "le Parti";

intenzionati a coordinare le loro azioni contro la criminalità organizzata internazionale;

condividendo una profonda preoccupazione per l'incremento della produzione e del traffico illecito e l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope nel mondo intero;

proponendosi di intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro il terrorismo;

riconoscendo l'importanza della cooperazione tra gli Stati per una strategia globale nella lotta al traffico illecito di stupefacenti, alla criminalità organizzata ed al terrorismo;

riferendosi agli obblighi di entrambi i Paesi in quanto parti della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata col Protocollo del 25 marzo 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971;

tenendo presente la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito degli Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

tenendo in considerazione i loro sistemi costituzionali, giuridici e amministrativi, ed il rispetto della sovranità di ciascuno Stato;

CONVENGONO

ARTICOLO 1

Agli effetti del presente Accordo si definiscono stupefacenti tutte le sostanze enumerate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, emendata dal Protocollo del 1972; si definiscono sostanze psicotrope quelle enumerate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971; si definiscono come "traffico illecito" le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art.3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988.

ARTICOLO 2

Le Parti si daranno reciprocamente assistenza nella prevenzione e repressione dell'abuso e del traffico illecito degli stupefacenti e sostanze psicotrope e collaboreranno nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata internazionale.

La cooperazione che sarà attuata in conformità col presente Accordo potrà includere, da parte di entrambi i Governi:

assistenza tecnica e logistica per programmi concreti di lotta alla droga nei rispettivi Paesi; assistenza nel campo tecnico-scientifico; scambi di informazioni.

Le Parti collaboreranno in particolare in quei casi in cui gli atti delittuosi o i tentativi delittuosi abbiano luogo nel territorio di ciascuna delle Parti, o quando avendo luogo nel territorio di uno Stato terzo, siano destinati a consumarsi nel territorio di ciascuna di esse ed in tutti quei casi in cui i dati relativi alla criminalità organizzata li interessino in qualsiasi modo.

ARTICOLO 3

1. Le Parti metteranno reciprocamente a disposizione tutte le informazioni che possano contribuire a combattere il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il terrorismo e la criminalità organizzata. In particolare, esse scambieranno informazioni:

a) sui metodi di lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

b) sull'utilizzo di nuovi mezzi tecnici in questo campo;

c) sui metodi utilizzati per la deviazione di precursori e sostanze chimiche essenziali verso la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope;

d) sulle pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche relative alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

e) sui nuovi tipi di droghe e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazione dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;

f) sulle metodologie e modalità di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere;

g) sui nuovi itinerari e mezzi utilizzati nel traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, come sui sistemi di occultamento degli stessi;

h) sui sistemi di riciclaggio e trasferimento di capitali provenienti dal traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, dalle altre attività delittuose organizzate oggetto del presente Accordo e sulle persone in essi coinvolte;

i) sulle azioni intraprese in entrambi gli Stati per prestare assistenza ai tossicodipendenti, sulle iniziative adottate per favorire le attività delle comunità terapeutiche e di altre istituzioni che si dedichino alla riabilitazione dei tossicodipendenti e sui metodi usati in materia di prevenzione;

l) sulla struttura delle diverse organizzazioni e gruppi criminali, loro attività e diverse forme di attuazione.

2) Ciascuna delle Parti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra, metterà a disposizione - nel rispetto della sua legge nazionale, ed in particolare delle norme che regolano la cooperazione giudiziaria -i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di terrorismo, di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e di criminalità organizzata. Le Parti, inoltre, scambieranno documenti e informazioni relativi ai casi sospetti di criminalità organizzata nei quali gli interessi delle Parti siano direttamente implicati.

3) Con riferimento alla lotta contro il terrorismo, la collaborazione consisterà nell'interscambio periodico di esperienze ed informazione sulle organizzazioni terroristiche delle quali ciascuna delle Parti sia a conoscenza che possano attuare nel territorio dell'altra, delle attività concrete che

possano progettare delle loro forme di finanziamento, metodi e tecniche di attività. Si informeranno reciprocamente anche sulla organizzazione dei metodi di prevenzione, forme e mezzi tecnici utilizzati dai servizi di polizia di ciascuna delle Parti nella lotta contro il terrorismo. Le Parti si scambieranno altresì esperienze relative ai metodi di miglioramento costante delle norme di sicurezza in materia di trasporto terrestre ed aereo negli aeroporti e stazioni ferroviarie e installazioni industriali ed energetiche ed in altri ipotetici obiettivi.

ARTICOLO 4

Le Parti si riuniranno almeno una volta l'anno con l'obiettivo di :

- valutare gli obiettivi fissati nel presente Accordo ed il suo stato di avanzamento;
- raccomandare ai rispettivi governi eventuali nuove iniziative congiunte;
- formulare suggerimenti per una migliore realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

Ove se ne ravvisi la necessità, le Parti potranno altresì tenere riunioni di lavoro in vista di una mutua conoscenza delle tecniche e metodi utilizzati nella lotta contro la delinquenza e per l'adozione di misure pertinenti.

ARTICOLO 5

Tutte le attività derivanti dal presente Accordo si attueranno in conformità alle leggi ed alle disposizioni vigenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Argentina.

Il presente Accordo non reca pregiudizio agli obblighi contratti dalle Parti tra loro in virtù di altri strumenti internazionali e della collaborazione internazionale attraverso l'O.I.P.C.-Interpol e altri Organismi Internazionali o di carattere diverso, e non impedirà che le Parti si prestino mutuo aiuto in virtù di altri Trattati o Accordi previamente sottoscritti.

Ogni informazione, sia orale sia scritta, così come i documenti soggetti ad interscambio nell'esecuzione di questo Accordo, verranno considerati riservati e sottoposti alle condizioni che la Parte che li fornisce ritenga adeguate, e potranno essere utilizzate per altri fini soltanto quando si abbia il consenso della stessa.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo entrerà in vigore attraverso uno scambio di note con cui le Parti contraenti faranno stato dell'avvenuto adempimento dei requisiti interni previsti dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 7

Il presente Accordo avrà una durata illimitata salvo denuncia da parte di una delle Parti. In questo caso la denuncia produrrà i suoi effetti tre mesi dopo la comunicazione scritta tramite via diplomatica. La conclusione del presente Accordo non influirà sulla validità di qualsiasi altro obbligo contratto anteriormente al presente Accordo.

Fatto a Roma il 6 del mese di ottobre del 1992, in due esemplari in originali in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 717):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 3 agosto 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21, 22 febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata il 4 aprile 1995 (atto n. 717/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

*Camera dei deputati* (atto n. 2678):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 giugno 1995, con pareri delle commissioni I, II, V e XII.

Esaminato dalla III commissione l'11 ottobre 1995.

Relazione scritta annunciata il 17 ottobre 1995 (atto n. 2678/*A* - relatore on. BATTAGLIA).

Esaminato in aula e approvato il 17 gennaio 1996.

**96G0053**

LEGGE 31 gennaio 1996, n. 51.

**Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere che costituisce un'integrazione all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere che costituisce un accordo per l'emendamento del paragrafo 1 dell'articolo X dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

Mr. Director General

Whereas the ratification of the Agreement between the Government of Italy (Hereinafter referred to as "the Government") and the United Nations Industrial Development Organization (hereinafter referred to as "UNIDO") Concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Techology, signed in Vienna on the 9th day of November 1993, has been authorized by the Italian Parliament by Law n.51 of 15 February 1995;

Whereas the Government and UNIDO are determined to conclude as soon as possible the supplemental Agreement Concerning the Establishment of the Seat of the International Centre for Science and High Tecnology;

Whereas praragragn 2 of Article X of the Agreement between the Government and UNIDO Concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Tecnology reads as follows: "Consultations with regard to modifications of this Agreement shall be entered into at the request of UNIDO or the Government";

Now Therefore the Government and UNIDO hereby agree to amend paragragh 1 of Article X of the Agreement between the Government and UNIDO Concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Tecnology as follows:

"This Agreement shall enter into force when the Parties inform each other by a written notification that all the necessary internal measures have been completed".

---

Mr Mauricio De Maria y Campos
Director General
UNIDO
VIENNA

If you agree, Mr. Director General, the present note and your answer will constitute an amendment to the Agreement between the Government of Italy and the United Nations Industrial Development Organizzation Concerning the Amendment of Article X of the Agreement on the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and Wigh Technology Which will enter into force after the fulfilment of the Italian internal procedures.

Please accept, dear Director General, the assurances of my highest consideration.

Roma, 11 maggio 1995

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

VIENNA INTERNATIONAL CENTRE
P.O. BOX 300, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEPHONE: 211 310 TELEGRAPHIC ADDRESS: UNIDO VIENNA TELEX: 135612 uno a FAX: 232156

DIRECTOR-GENERAL

Vienna, 16 May 1995

Sir,

I have the h·nour to refer to your letter dated 11 May 1995 which reads as follows:

"Mr. Director General

WHEREAS the ratification of the Agreement between the Government of Italy (hereinafter referred to as "the Government") and the United Nations Industrial Development Organization (hereinafter referred to as "UNIDO") Concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology, signed in Vienna on the 9th day of November 1993 has been authorized by the Italian Parliament by Law n.51 of 15 February 1995;

WHEREAS the Government and UNIDO are determined to conclude as soon as possible the supplemental Agreement Concerning the Establishment of the Seat of the International Centre for Science and High Technology;

WHEREAS paragraph 2 of Article X of the Agreement between the Government and UNIDO Concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology reads as follows: "*Consultations with regard to modifications of this Agreement shall be entered into at the request of UNIDO or the Government*";

His Excellency
Mr. Walter Gardini
Under-Secretary of State
Ministry of Foreign Affairs
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma

NOW THEREFORE the Government and UNIDO hereby agree to amend paragraph 1 of Article X of the Agreement between the Government and UNIDO Concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology as follows:
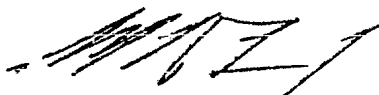
> *"This Agreement shall enter into force when the Parties inform each other by a written notification that all the necessary internal measures have been completed".*

If you agree, Mr. Director General, the present note and your answer will constitute an amendment to the Agreement between the Government of Italy and the United Nations Industrial Development Organization Concerning the Amendment of Article X of the Agreement on the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology which will enter into force after the fulfilment of the Italian internal procedures.

Please accept, dear Director General, the assurances of my highest consideration."

I have the honour to confirm that the letter mentioned above and this letter will constitute an agreement between UNIDO and the Government of Italy.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Mauricio de Maria y Campos

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Il Sottosegretario di Stato**
**per gli Affari Esteri**

Egregio Signor Direttore Generale,

Premesso che la ratifica dell'Accordo fra il Governo italiano (qui di seguito denominato "il Governo") e l'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite (qui di seguito denominata "UNIDO") sugli Accordi Istituzionali per il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia, firmato a Vienna il 9 novembre 1993, è stata autorizzata dal Parlamento italiano con legge n. 51 del 15 febbraio 1995;

Premesso che il Governo e l'UNIDO sono decisi a concludere al più presto l'Accordo integrativo Relativo all'Istituzione della Sede del Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia;

Premesso che il paragrafo 2 dell'Articolo X dell'Accordo fra il Governo e l'UNIDO sugli Accordi Istituzionali per il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia recita che "su richiesta dell'UNIDO o del Governo si svolgeranno consultazioni in merito alle modifiche all'Accordo";

Dr. Mauricio De Maria y Campos
Direttore Generale
UNIDO
VIENNA

Pertanto il Governo e l'UNIDO concordano con la presente di emendare come segue il paragrafo 1 dell'Articolo X dell'Accordo fra il Governo e l'UNIDO sugli Accordi Istituzionali per il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia:

"Il presente Accordo entrerà in vigore quando le Parti si saranno reciprocamente informate con notifica scritta che sono state completate tutte le necessarie misure interne".

Se Lei è d'accordo, Signor Direttore Generale, la presente nota e la Sua risposta costituiranno un emendamento all'Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite relativo all'Emendamento dell'Articolo X degli Accordi Istituzionali per il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia, che entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure interne italiane.

La prego di accettare, Caro Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Walter Gardini)

Roma, 11 maggio 1995

ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLE NAZIONI UNITE

**Il Direttore Generale**

**Vienna, 16 maggio 1995**

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento alla Sua lettera in data 11 maggio 1995, il cui testo è il seguente:

"Egregio Signor Direttore Generale,

Premesso che la ratifica dell'Accordo fra il Governo italiano (qui di seguito denominato "il Governo") e l'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite (qui di seguito denominata "UNIDO") sugli Accordi Istituzionali per il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia, firmato a Vienna il 9 novembre 1993, è stata autorizzata dal Parlamento italiano con legge n. 51 del 15 febbraio 1995;

Premesso che il Governo e l'UNIDO sono decisi a concludere al più presto l'Accordo integrativo Relativo all'Istituzione della Sede del Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia;

Premesso che il paragrafo 2 dell'Articolo X dell'Accordo fra il Governo e l'UNIDO sugli Accordi Istituzionali per il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia recita che "su richiesta dell'UNIDO o del Governo si svolgeranno consultazioni in merito alle modifiche all'Accordo";

Pertanto il Governo e l'UNIDO concordano con la presente di emendare come segue il paragrafo 1 dell'Articolo X dell'Accordo fra il Governo e l'UNIDO

sugli Accordi Istituzionali per il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia:

> "Il presente Accordo entrerà in vigore quando le Parti si saranno reciprocamente informate con notifica scritta che sono state completate tutte le necessarie misure interne".

Se Lei è d'accordo, Signor Direttore Generale, la presente nota e la Sua risposta costituiranno un emendamento all'Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite relativo all'Emendamento dell'Articolo X degli Accordi Istituzionali per il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia, che entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure interne italiane.

La prego di accettare, Caro Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di confermare che la lettera di cui sopra e la presente lettera costituiranno un accordo fra l'UNIDO ed il Governo italiano.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Mauricio de Maria y Campos)

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2112):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 18 settembre 1995.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 1995, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 ottobre 1995; 8 novembre 1995.

Relazione scritta annunciata il 14 novembre 1995 (atto n. 2112/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1995.

*Camera dei deputati* (atto n. 3459):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1995, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 5 dicembre 1995.

Relazione scritta annunciata il 6 dicembre 1995 (atto n. 3459/*A* - relatore on. DE BIASE GAIOTTI).

Esaminato in aula e approvato il 17 gennaio 1996.

**96G0054**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651332) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| Tipo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | |
| | - annuale | L. 385.000 |
| | - semestrale | L. 211.000 |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| | - annuale | L. 72.500 |
| | - semestrale | L. 50.000 |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| | - annuale | L. 216.000 |
| | - semestrale | L. 120.000 |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| | - annuale | L. 72.000 |
| | - semestrale | L. 49.000 |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| | - annuale | L. 215.500 |
| | - semestrale | L. 118.000 |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | |
| | - annuale | L. 742.000 |
| | - semestrale | L. 410.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.750 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 134.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 87.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 360.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 220.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 3 3 1 9 6 *

**L. 6.000**